

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE D ISTITUZIONI

- 1) Gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere comunale;
- 2) Tutte le nomine verranno fatte tenendo conto della competenza degli interessati, dimostrabile attraverso una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti, società od aziende, pubbliche o private, in relazione all'ufficio da ricoprire, fatti comunque salvi i requisiti previsti dalla normativa di settore per i casi specifici;
- 3) Allorché i rappresentanti da nominare o designare, per ciascun ente, azienda o istituzione, siano più di uno, fra essi dovrà essere rappresentata la minoranza consiliare. In questo caso, il rappresentante della minoranza dovrà essere segnalato al Sindaco dal/dai capigruppo consiliari della minoranza stessa, congiuntamente;
- 4) Non possono essere nominati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni soggetti che svolgono attività professionali o intrattengono rapporti incompatibili o confliggenti con gli scopi o gli interessi dell'ente, azienda, istituzione, società o fondazione per amministrare i quali dovrebbero essere designati o nominati;
- 5) È incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune la condizione di parente o affine, entro il quarto grado, del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri comunali;
- 6) È altresì incompatibile con la posizione di rappresentante del comune la conservazione della carica di sindaco, consigliere o assessore in altri enti locali;
- 7) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 39/2013;
- 8) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale (quali azienda speciale, istituzione, consorzio etc.) e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (società pubbliche controllate, fondazioni, associazioni private istituite o partecipate dal Comune o i cui amministratori sono nominati per statuto dal comune) da parte della provincia o di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta comunale o del consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 39/2013;

9) Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia o di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente hanno fatto parte della giunta comunale o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella regione Toscana, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 39/2013;

10) Gli incarichi dirigenziali, esterni ed interni (ad esempio responsabile di servizio) al Comune, sono incompatibili con la carica di componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, in conformità a quanto previsto dall'art.12, comma 4, del decreto legislativo 39/2013;

11) Non possono essere nominati rappresentanti del Comune coloro che si trovano in situazione di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto. Tale dichiarazione deve essere rinnovata annualmente e pubblicata sul sito web del comune;

12) Costituiscono motivi di revoca o di decadenza il venire meno anche di una sola delle condizioni per la nomina, la sussistenza di gravi motivi di contrasto con il sindaco e/o con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale, la sussistenza di motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta, il mancato intervento, senza giustificato motivo, a **tre** sedute consecutive dell'organo dell'ente, azienda, istituzione, società o fondazione, nel quale i rappresentanti sono stati designati o nominati. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati;

13) Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità secondo la normativa vigente in materia, in particolare – ove applicabili – l'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e la legge 12 luglio 2011, n. 120;

14) Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al consiglio in occasione della prima seduta successiva;

15) In caso di morte, dimissioni, decadenza, per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità ed incapacità previste dalla legge, dallo statuto comunale, dagli statuti e regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui ai punti precedenti, provvede entro 15 gg. dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga.